

Pensioni - Personale di aziende creditizie - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito - Agevolazioni all'esodo - Assegno straordinario per il sostegno del reddito - Riforma pensionistica ex L. 243/2004 - Deroghe al nuovo regime contributivo della pensione - Condizioni - Opzione per il calcolo contributivo della pensione - Revocabilità - Esclusione.

Tribunale di Como - 21.04.2010 n. 160/2010 - Dott. Fagnoli - A.P. (Avv. Milanese) - INPS (Avv. Mogavero)

L'esodo anticipato del personale del settore del credito ai sensi del D.l. 158/2000 consente una deroga alle nuove regole di accesso a pensione introdotte dalla L. 243/2004 a condizione dell'esercizio di un'opzione irrevocabile per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

FATTO e DIRITTO - Sul ricorso 11.02.10 con cui A.P. chiedeva la condanna dell'INPS a versarle la pensione su base retributiva e non già contributiva, come da circolare INPS 105/2005

- letta la memoria INPS che eccepiva la decadenza della domanda la carenza di legittimazione attiva, la mancanza di interesse e l'infondatezza del ricorso;
- ritenuto opportuno esaminare previamente il merito della questione tenuto conto delle precedenti pronunce;
- verificato che il Tribunale di Milano in data 24.06.09 sul ricorso di varie ex dipendenti della Banca Intesa S.p.a. ha rigettato tutte le domande salvo per A. P., per cui ha dichiarato la propria incompetenza territoriale;
- accertato che A.P. non ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Como entro i sei mesi come previsto dall'art. 50 c.p.c.;
- dedotte quindi che il processo è stato formulato *ex novo*;
- preso atto che la ricorrente basa la sua domanda esclusivamente sulla sentenza del Tribunale di Bari 24.06.09 (*incipit* del ricorso);
- ricordato che l'attuale ordinamento processuale non è basato sullo *stare decisis* (sistema anglosassone) essendo vigente l'art. 101 cpv., Cost:

- notato che A.P., cessata dal lavoro il 31.08.05 in base agli accordi sindacali 12.02.05 e 20.07.05, aveva fruito di una cessazione anticipata dal lavoro, pur accedendo al Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito, in cambio della espressa accettazione di una pensione contributiva e non già retributiva;
- osservato che tale impegno di A.P., risulta cristallizzato nella manifestazione di volontà del 15.05.03 (doc. 3);
- stimato che nessuna norma, né legislativa né di carattere interno all'INPS ha consentito la rimozione del consenso liberamente dato in data 15.05.03;
- valutato che, comunque, giammai A.P. avrebbe potuto incassare gli emolumenti connessi al di lei consenso espresso in data 15.05.03 e al contempo, pretendere un trattamento di quiescenza, cui aveva volontariamente rinunciato;
- studiati gli artt. 1372 e 1324 c.c.;
- dedottone che la domanda di A.P. è palesemente infondata al punto di apparire temeraria;
- confermata tale prospettazione della ingiustificata assenza della ricorrente all'odierna udienza (art. 116 e 420, 1° comma c.p.c.) che disegna l'*actio* come meramente strumentale;
- meditato che la suesposta decisione esime dal vagliare le eccezioni formali prospettate dall'INPS;
- visto l'art. 91 c.p.c.;

(Omissis)